



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge recante:**

“Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico”

**I Consiglieri Regionali**

**F.to Dott. Filippo Mancuso**

**F.to Avv. Valeria Fedele**

**Proposta di legge recante:** *“Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico”*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge mira ad istituire l'Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.

L'organismo, ha carattere consultivo nei confronti dei soggetti istituzionali e sociali che intendono avvalersene, di monitoraggio delle politiche regionali di prevenzione, cura e sostegno delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e di promozione della diffusione della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente della vita sociale, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, partecipazione, formazione, assistenza, controllo, prevenzione e vigilanza in materia.

L'osservatorio composto da professionisti operanti nel mondo sanitario e socio-sanitario regionale si pone l'obiettivo di agevolare i processi decisionali con analisi puntuali e propositive riguardanti ad ampio raggio le tematiche legate al mondo dell'autismo nonché offrire un concreto supporto ai soggetti istituzionali e sociali che intendono avvalersi del suo operato.

Di particolare rilevanza è il compito assegnato dalla presente disposizione normativa a tale organismo il quale, entro il 31 marzo di ogni anno, è chiamato a produrre al Consiglio regionale un rapporto completo sul lavoro svolto le politiche del lavoro focalizzando l'attenzione nello specifico alla formulazione di proposte di intervento immediate e di medio-lungo periodo per promuovere o migliorare la prevenzione, la cura e l'assistenza ai soggetti affetti dallo spettro dei disturbi dell'autismo.

La presente legge si compone di 6 articoli ed ha neutralità finanziaria.

## Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Si precisa infatti nel corpo dell'articolato che l'Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico è istituito presso il competente dipartimento regionale e che si avvale delle risorse interne del dipartimento.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

**Titolo:** Proposta di legge recante: "Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico".

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Principi e finalità	//	//	0,00 Euro
2	Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico	//	//	0,00 Euro
3	Compiti dell'Osservatorio	//	//	0,00 Euro
4	Rapporto Annuale	//	//	0,00 Euro
5	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 Euro
6	Entrata in vigore	//	//	0,00 Euro

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

## **Proposta di legge recante: “Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico”.**

### **Art. 1** *(Principi e finalità)*

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, dalla legge 18 agosto 2015, n. 134 recante “Norme in materia di diagnosi, cura ed abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” e dalle linee di indirizzo nazionali per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo, nonché di tutte le disposizioni a tutela delle persone con disabilità e delle linee guida nazionali ed internazionali in materia, ed in conformità al quadro normativo regionale e da ultimo a quanto sancito con la delibera della Giunta regionale n. 571 del 23 dicembre 2021 recante “Linee guida per l'avvio dei Centri Polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi, nella Regione Calabria”, promuove l'istituzione dell'Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.

### **Art. 2** *(Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico)*

1. È istituito, presso il competente dipartimento regionale per la tutela della salute della Regione Calabria, l'Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico, di seguito Osservatorio, con funzioni consultive e di monitoraggio delle politiche ed azioni in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.
2. L'Osservatorio opera in rete con le altre realtà regionali e, in particolare, con l'Osservatorio nazionale autismo, nonché con la rete regionale dei servizi sanitari dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico (ASD).
3. L'Osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto:
  - a) dirigente generale, o suo delegato, del Dipartimento regionale in materia di tutela della salute, servizi sociali e socio sanitari;
  - b) dirigente generale, o suo delegato, del Dipartimento competente in materia di lavoro e welfare;
  - c) responsabile, o suo delegato, del Coordinamento regionale della rete interistituzionale dei disturbi dello spettro autistico;
  - d) direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) delle Aziende sanitarie provinciali;
  - e) direttori, o delegati, delle Unità ospedaliere (U.O.) di Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.);
  - f) un rappresentante dei medici pediatrici di libera scelta designato dall'ordine professionale;
  - g) un rappresentante dei medici di medicina generale designato dall'ordine professionale;
  - h) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale;
  - i) tre rappresentanti delle associazioni rappresentative sul territorio regionale di famiglie con giovani o adulti affetti da disturbi dello spettro autistico;
  - j) il garante regionale dell'Infanzia;
  - k) il garante regionale della Salute;

- l) tre esperti del settore individuati con decreto del Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- m) due rappresentanti della consulta regionale del terzo settore.

4. Le funzioni di presidente dell'Osservatorio sono assegnate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad uno dei componenti dell'organismo.

5. I componenti dell'osservatorio sono nominati, ad inizio di ogni legislatura e restano in carica fino al termine della stessa.

6. L'osservatorio regionale si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte l'anno. Esso può essere altresì convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata dal presidente dell'organismo, del presidente della Regione o dalla metà più uno dei componenti.

6. L'Osservatorio si riunisce anche in modalità telematica e ai membri non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per l'espletamento delle funzioni svolte.

7. La Regione Calabria, senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito della propria dotazione finanziaria e con personale interno, assicura, il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.

### **Art. 3**

#### *(Compiti dell'Osservatorio)*

1. L'Osservatorio persegue le seguenti finalità:

- a) monitoraggio delle politiche regionali di prevenzione, cura e sostegno delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;
- b) consultive nei confronti dei soggetti istituzionali e sociali che intendono avvalersene;
- c) favorire e diffondere la cultura, la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente della vita sociale, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, partecipazione, formazione, assistenza, controllo, prevenzione e vigilanza in materia.

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) riceve segnalazioni dettagliate sulle discriminazioni dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e li esamina;
- b) riceve i dati per la redazione del rapporto annuale di cui all'articolo 4, avanzando proposte atte alla risoluzione dei problemi;
- c) propone azioni coordinate e sinergiche per i necessari interventi evidenziati dal rapporto;
- d) formula proposte di intervento immediate e di medio-lungo periodo per promuovere o migliorare la prevenzione, la cura e l'assistenza ai soggetti affetti dallo spettro dei disturbi dell'autismo;
- e) formula proposte operative al competente dipartimento regionale in materia di salute e politiche sociali interventi utili a migliorare l'attività di programmazione ed esecuzione delle politiche in materia di prevenzione, cura e sostegno dei giovani ed adulti affetti dal disturbo autistico;
- f) monitora l'attuazione della presente legge e propone eventuali correttivi.

**Art. 4**  
*(Rapporto annuale)*

1. L'Osservatorio di cui alla presente legge, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale, che ne prende atto, un rapporto annuale riguardante il lavoro svolto.
2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, l'Osservatorio si avvale:
  - a) delle informazioni e dei dati statistici forniti dal settore "Ufficio Statistico" responsabile della rete statistica interdipartimentale della Regione Calabria e del supporto dei dati de competente dipartimento regionale in materia di salute e politiche sociali;
  - b) dei report e del supporto dell'ufficio scolastico regionale e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali calabresi e delle aziende ospedaliere della Regione Calabria;
3. Il rapporto di cui al presente articolo è pubblicato sui siti istituzionali della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria.

**Art. 5**  
*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.